

STATUTO

**TUTTINCLUSO IMPRESA
SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MACERATA MC VIA VANVITELLI 34

Numero REA: MC - 289989

Codice fiscale: 02106920438

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" dell'atto n. **22087** di raccolta

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1

1.1. La società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e in quanto compatibili anche delle disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante il Codice del Terzo Settore (CTS), denominata "TUTTINCLUSO Impresa Sociale S.r.l.", è regolata dal presente statuto, dal codice civile, dalle leggi regolative degli enti non profit e dalle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

La qualifica di impresa sociale si acquisisce con l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese.

La società è un ente giuridicamente autonomo che, riconoscendosi nei principi e finalità della rete associativa Anffas, si prefigge di aderirvi, previo perfezionamento di apposita istanza.

1.2. La denominazione della società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2

2.1. La società ha sede nel Comune di Macerata all'indirizzo

risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese. Essa potrà, nei modi consentiti e nel rispetto della legislazione vigente, istituire uffici, sedi amministrative e di rappresentanza, laboratori, studi e depositi in Italia ed all'estero, anche presso sedi di altre imprese, enti e professionisti.

2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello comunicato per iscritto alla società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3

3.1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2070.

Articolo 4

4.1. La società, esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, e delle loro famiglie, affinché

sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'esercizio delle attività di impresa avviene adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

4.2. La società, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di impresa di interesse generale di seguito indicate:

- a) l'erogazione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 (art. 2, comma 1, lett. p) del D. Lgs. 112/2017);
- b) l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 112/2017);
- c) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D. Lgs. 112/2017 (art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 112/2017);

d) la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (art. 2, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 112/2017);

e) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 2, comma 1, lett. k) del D. Lgs. 112/2017);

f) l'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141, e successive modificazioni (art. 2, comma 1, lett. t) del D. Lgs. 112/2017).

4.3. Rimane ferma la possibilità per la società di svolgere, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attività di impresa da considerare comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, se svolta occupando le categorie di lavoratori e persone previste dall'art. 2 comma 4 del D. Lgs. 112/2017, nei termini stabiliti dall'art. 2 comma 5 del medesimo decreto.

4.4. La società può svolgere altresì attività diverse rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate a

condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, individuate con apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione ed in linea con le previsioni di cui all'art. 3 comma 3 del D. Lgs 112/2017.

4.5. Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate. Per attività principale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della società.

4.6. La società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

4.7. È espressamente escluso che la società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

4.8. La società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

4.9. La società potrà compiere tutte le operazioni

commerciali, industriali, finanziarie ed assicurative, mobiliari ed immobiliari, amministrative e giudiziali, connesse o strumentali, ritenute dall'organo amministrativo necessarie, opportune o utili per il conseguimento dello scopo sociale, nel rispetto delle attività espressamente riservate dalla legge ad altri soggetti e operatori giuridici, e nei limiti dalla stessa consentiti, in particolare in materia di sollecitazione nei confronti del pubblico.

Titolo II

Capitale sociale - Finanziamenti - Diritti dei soci - Quote - Lavoro nell'impresa sociale e coinvolgimento dei lavoratori

Articolo 5

5.1. Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale formato dai conferimenti;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- d) da qualunque liberalità che pervenga alla società per essere impiegata per la realizzazione degli scopi sociali;
- e) eventuali utili o avanzi di gestione derivanti dall'attività sociale non imputati ad aumento del capitale sociale;

Articolo 6

6.1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

6.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Le quote sono divisibili.

6.3. La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera.

6.4. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Articolo 7

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

7.2. È vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata a capitale ridotto della società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, D. Lgs. 112/2017.

Articolo 8

8.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili salvo quanto previsto al successivo art. 10.

Articolo 9

9.1. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

9.2. Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

9.3. È ammessa la prestazione di attività di volontariato purché il numero dei volontari non sia superiore a quello dei

lavoratori a qualunque titolo impiegati nella società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della società medesima.

9.4. I lavoratori della società, a qualunque titolo prestino la loro opera, e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, anche attraverso loro rappresentanze, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente statuto e nei regolamenti aziendali o decisi dagli organi di amministrazione della società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

9.5. I lavoratori, i volontari ed i soggetti destinatari dei

servizi erogati dalla società, sono coinvolti, mediante la consultazione del sito internet della stessa, così da poter conoscere l'attività svolta dalla società ed esercitare eventualmente una influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi erogati.

9.6. Ai lavoratori si applica il CCNL Anffas o altro contratto degli enti del Terzo settore.

Titolo III

Ammissione, recesso ed esclusione del socio

Articolo 10

10.1. Le partecipazioni dei soci e i diritti relativi alle stesse non possono essere oggetto di alienazione se non con il benestare dell'organo amministrativo, che parimenti rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio. Il socio che intenda trasferire a terzi le proprie quote o parte di esse deve darne comunicazione all'organo amministrativo ed agli altri soci, in quanto titolari di diritto di prelazione, con lettera raccomandata o pec, indicando la quota oggetto di vendita, il prezzo a cui la stessa viene venduta, le informazioni relative all'acquirente, le condizioni di vendita. I soci interessati all'acquisto devono esercitare il loro diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento

della comunicazione. Decorso tale termine, il diritto di prelazione decade ed il Presidente del consiglio di amministrazione comunica al socio venditore, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'originaria richiesta di trasferimento delle quote a terzi, il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione al trasferimento delle quote. In caso di cessione delle quote il consiglio di amministrazione provvederà ad iscrivere il nuovo socio presso il Registro delle Imprese.

10.2. Il diniego di ammissione a socio non potrà in alcun modo essere adottato per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie. Il diniego di ammissione a socio potrà essere adottato esclusivamente, previa istruttoria da parte del consiglio di amministrazione, da svolgersi in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche proprie dell'istante rispetto allo scopo ed all'oggetto di cui all'art. 4 del presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello della società stessa. Non potrà essere ammesso a socio l'istante (i) che eserciti un'attività contraria all'etica dell'attività svolta dalla società o comunque in contrasto con lo scopo della società; (ii) che abbia compiuto atti tali da offendere persone o ledere l'immagine della società.

10.3. Il soggetto che ha ricevuto il provvedimento di diniego di ammissione a socio da parte del consiglio di amministrazione, potrà, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, inoltrare presso la sede della società, tramite lettera raccomandata A/R o pec, istanza di riesame della richiesta di ammissione a socio. L'assemblea dei soci dovrà riunirsi senza indugio, non oltre trenta giorni dalla richiesta presentata dell'istante, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 112/2017, per deliberare in merito alla decisione finale di ammissione o non ammissione a socio.

10.4. Il socio potrà recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R o pec entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, oppure, in mancanza della decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Per il rimborso della partecipazione del socio receduto e la determinazione del valore di essa si applicano le norme vigenti in materia.

10.5. Sono considerate cause di esclusione dalla società per giusta causa, non automatiche: (i) lo svolgimento di attività

contrarie all'etica della concreta attività svolta dalla società; (ii) il compimento di attività in contrasto con le finalità della società; (iii) il compimento di atti che offendano persone o ledano l'immagine della società stessa.

L'esclusione è stabilita con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 70% del capitale sociale sia nella prima che nelle successive sedute, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, da effettuarsi mediante raccomandata A/R al socio escluso, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente. Qualora nel termine di trenta giorni non venga proposta opposizione l'organo amministrativo potrà chiedere la cancellazione del nome del socio escluso dal Registro delle Imprese, previa redazione di atto notarile di accertamento, corredato dal certificato di mancata opposizione.

Ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. 112/2017 il socio escluso, con istanza da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o pec entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, può chiedere che della questione sia investita l'assemblea dei soci, la quale dovrà riunirsi entro i successivi 30 giorni per deliberare sul riesame

dell'esclusione.

Titolo IV

Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 11

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 112/2017 e dal Libro V del codice civile;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, con determinazione di eventuali compensi;
- c) la nomina e la revoca di un collegio sindacale o, in caso di non superamento dei limiti di cui all'art. 2435 bis Cod. Civ., di un sindaco unico, con determinazione di eventuali compensi;
- d) la nomina e la revoca, nel caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis Cod. Civ., del revisore legale dei conti, con determinazione di eventuali compensi;
- e) le modificazioni dello statuto e l'approvazione dei

regolamenti;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) le decisioni in merito all'anticipato scioglimento della società e la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;

i) le decisioni in merito a operazioni di trasformazione, fusione, scissione.

11.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

Articolo 12

12.1. L'assemblea viene convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale). In caso di impossibilità del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione la convocazione può essere operata dall'organo di controllo o anche da un socio.

12.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e

l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica certificata (PEC) almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. In alternativa si potrà utilizzare anche un messaggio di posta elettronica a seguito del quale i soci dovranno confermare per iscritto, entro i termini fissati, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

12.3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e il collegio sindacale (o sindaco unico) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

12.4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

Articolo 13

13.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di sua assenza e/o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge

un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

13.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 14

14.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 13.2;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi

audio collegati o audio-video collegati - a cura della società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

14.2. Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'assemblea si intende tenuta.

14.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15

15.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto.

15.2. I soggetti legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della società.

Articolo 16

16.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

16.2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente

costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. È escluso il voto segreto.

16.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

16.6. Le modificazioni dello statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

16.7. Per le modifiche dello statuto e lo scioglimento della società è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale.

Titolo V

Amministrazione - Rappresentanza

Articolo 17

17.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 membri ad un

massimo di 5 membri nominati dall'assemblea.

17.2. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

17.3. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.4. Gli amministratori devono rivestire requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

Articolo 18

18.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 17.4. La decisione di sostituzione deve essere approvata dal collegio sindacale o sindaco unico.

L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

18.3. La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero consiglio di amministrazione, il collegio sindacale o il sindaco unico deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione può provvedere ciascun socio.

18.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente e un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

18.6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due amministratori, purché la richiesta

indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

18.7. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

18.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci effettivi o al sindaco unico.

18.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.

18.10. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede

l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.11. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

18.12. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per audioconferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma 18.11; (ii) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della società - nei quali gli intervenienti possono affluire. Il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante

devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta.

18.13. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

18.14. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Articolo 19

19.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente statuto - ai sensi dell'art. 11 - sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci.

19.2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

19.3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

19.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.

19.5. Spetta al consiglio di amministrazione provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

19.6. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso determinato dai soci. I soci possono inoltre determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità dagli stessi stabilite.

Articolo 20

20.1. La società può avvalersi di un "Comitato scientifico" composto da due a cinque membri, con funzioni di ascolto, di confronto, di approfondimento sui temi riferiti all'oggetto sociale. Le modalità ed i criteri di costituzione e funzionamento del "Comitato scientifico" stesso vengono fissati dal consiglio di amministrazione della società.

Titolo VI

Collegio Sindacale, Sindaco Unico e Revisore Legale dei conti

Articolo 21

21.1. Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

21.2 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su

determinati affari.

21.3. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito; i sindaci uscenti sono rieleggibili.

21.4. All'assemblea dei soci è riservata la possibilità di scegliere un organo di controllo monocratico (sindaco unico) qualora consentito dalla legge.

Articolo 22

22.1. L'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ai sensi della normativa applicabile. Il medesimo viene nominato dall'assemblea che ne fissa il compenso e la durata.

22.2. Il revisore legale dei conti svolge le attività prescritte dalla legge.

Titolo VII

Esercizi sociali - Utili

Articolo 23

23.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

23.2. L'impresa sociale è tenuta, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio e il bilancio sociale della stessa, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della normativa in materia. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale devono essere pubblicati sul sito internet della società.

23.3. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

23.4. Il bilancio di esercizio, predisposto secondo le modalità di legge, ed il bilancio sociale sono sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 12.

Articolo 24

24.1. La società non ha scopo di lucro soggettivo; destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

24.2. La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione

annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112; (ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

24.3. Ferme restando le ipotesi previste ai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche

competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzione o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi

direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D. l.gs. 3 luglio 2017 n. 112;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo VIII

Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione -
Scissione - Cessione di azienda - Clausola compromissoria

Articolo 25

25.1. La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale e per le altre cause di scioglimento di cui all'art. 2484 cc. In caso di scioglimento della società, l'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i

poteri ed i compensi degli stessi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore facenti parte della rete nazionale Anffas costituiti ed operanti da almeno tre anni in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

25.2. La trasformazione, la fusione e la scissione della società deve essere realizzata in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. Il consiglio di amministrazione notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità di cui al D.M. 27 aprile 2018 n. 50., ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, attestante il valore

effettivo del patrimonio della società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si intende concessi decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Gli atti devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 del D. Lgs. 112/2017 e degli atti e norme richiamate.

Articolo 26

26.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci, ovvero tra soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, o i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati dal presidente della Camera arbitrale ove ha sede la società, entro il termine di trenta giorni dalla domanda. Nel caso di mancata nomina nel termine indicato la domanda di arbitrato potrà essere proposta, su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui Circondario la sede la società. Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza secondo equità entro 90 giorni dalla nomina. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società ed i soci ed è vincolante anche per amministratori, liquidatori e sindaci, a seguito dell'accettazione dell'incarico, relativamente alle

controversie dagli stessi proposte o insorte nei loro confronti. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie ove sia previsto l'intervento del Pubblico Ministero.

Titolo IX

Norme Finali - Rinvio

Articolo 27

27.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.

F.to: SCARPONI Marco, PASCUCCI Gianfranco, PASSERI Emanuela, MEDEI Beatrice, PRINCIPI Cristiana, MARIOTTI Ipazia Licinia e MASSA Patrizia.

F.to: Maria Amelia SALVI, notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 e 23/bis D.Lgs. 82/05, così come stabilito con D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, che si trasmette ad uso REGISTRO IMPRESE.

MACERATA, 2 maggio 2023.